



# COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: [info@comune.misinto.mi.it](mailto:info@comune.misinto.mi.it)

[www.comune.misinto.mi.it](http://www.comune.misinto.mi.it)



## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009**

**Con il D.L. 27.5.2008 n.93 dall'anno 2008 È ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CON ECCEZIONE DI QUELLE DI CATEGORIA A1 A8 A9.**

L'ente non ha regolamentato l'assimilazione all'abitazione principale per le abitazioni date in uso gratuito a parenti.

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI:**

Abitazione principale cat. A1 A8 A9 e pertinenze	<b>4,00</b> per mille
Altri fabbricati, terreni agricoli ed edificabili	<b>5,00</b> per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 103,29

**VERSAMENTI:** devono essere effettuati su apposito modulo di c/c postale intestato a **Comune di Misinto Servizio Tesoreria ICI n. 39052469**. E' possibile effettuare il versamento anche tramite il modello F24 con facoltà di compensazione del debito ICI con eventuali crediti erariali.

- **PRIMA RATA:** entro il 16.06.2009 pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2008  
Essendo note le aliquote e le detrazioni per l'anno 2009 è possibile effettuare il versamento dell'acconto sulla base di questi ultimi.
- **SECONDA RATA:** entro il 16.12.2009 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata.

È possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il **16.06.2009**.

**ARROTONDAMENTI:** gli importi da versare devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**AREE EDIFICABILI:** il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore venale in comune commercio al 1 gennaio 2009 e comunque non inferiore ai valori determinati dal Comune con deliberazione GC n. 38 del 27.2.2006, incrementati dell'indice ISTAT pari al **2,00%** per l'anno 2007, al **1,70%** per l'anno 2008 e **3,20%** per l'anno 2009.

**DICHIARAZIONE:** Con il D.L. 223/2006 è stato parzialmente abolito l'obbligo della dichiarazione I.C.I. Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione, su apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono verificate, **solo nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che non rientrano nelle procedure telematiche** di circolazione dei dati catastali (es: passaggi di proprietà a titolo gratuito, sentenze, ecc.).

### **RIVALUTAZIONE DEGLI ESTIMI CATASTALI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:**

Fabbricati:	rendite catastali aumentate del 5%
Terreni agricoli:	redditi dominicali aumentati del 25%

Gli incrementi devono essere calcolati da coloro che pagano per la prima volta l'ICI su nuove unità immobiliari.

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per qualsiasi informazione.

tel 02 96721010 - int. 7

fax 02 96328437

e-mail [tributi@misinto.info](mailto:tributi@misinto.info)